

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 – Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiamogna, in Comune di Bricherasio (TO), ad uso agricolo, assentita al Sig. Caffaratti Valter con la D.D. n. 391-2853 del 10/06/2022. RINNOVO Pratica n. A/1245. ASSENSO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 296-1985 del 27/04/2026; Pratica n. A/1245.

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Sig. Caffaratti Valter, residente nel (omissis) – C.F. (omissis) il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiamogna, in Comune di Bricherasio, ad uso agricolo (irriguo), per l'irrigazione dei terreni descritti in premessa, aventi la superficie complessiva di Ha 00.52.37, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 01 aprile e il 31 ottobre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice agricola (carro botte), in modo che la portata massima non superi i l/s massimi

0,5 e l/s medi 0,028, per un prelievo massimo annuo che non superi i 520 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Bricherasio, distinti in catasto al Foglio n. 12 Particelle n.i. 207 e 208;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico pari a 50 l/s;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizi o ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per uso agricolo relativo all'annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
8. ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 la presente licenza non potrà più essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il

prelievo dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;

(... omissis ...)